

CRISI D'IMPRESA

“Cram down” fiscale con il dissenso dell’Amministrazione finanziaria

di **Caterina Bruno**

Seminario di specializzazione

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio! accedi al sito >

L’istituto della **transazione fiscale** costituisce una particolare procedura “transattiva” tra il Fisco e il contribuente esperibile in sede di **concordato preventivo**, potendo essere parte integrante del piano di risanamento, originariamente previsto dall’[articolo 160 della “vecchia” L.F.](#) e della domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, nonché delle trattative che precedono la stipula degli **accordi di ristrutturazione dei debiti** di cui al previgente [articolo 182-bis L.F.](#)

Come chiarito dalla [Corte Costituzionale n. 225/2014](#) ricorrendo a tale istituto **l’imprenditore in crisi** può proporre alle agenzie fiscali o agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, il **pagamento parziale ovvero dilazionato** dei tributi o dei contributi e dei relativi accessori, in **deroga al principio generale di indisponibilità e irrinunciabilità del credito** da parte **dell’Amministrazione finanziaria**.

L’istituto, **rispetto alla sua introduzione nel 2006**, è stato interessato da significativi interventi legislativi che ne hanno modificato l’originaria configurazione, tra cui, da ultimo, la novella introdotta dall’[articolo 3, comma 1 bis, D.L. 125/2020](#), convertito nella **L. 159/2020**, che ha previsto la possibilità per il Giudice fallimentare di omologare il **concordato preventivo e/o l’accordo di ristrutturazione** anche **in mancanza di voto e/o di adesione** da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Tale omologazione può avvenire al ricorrere delle **seguenti condizioni**:

- quando **l’adesione è determinante** ai fini del raggiungimento delle **maggioranze** richieste dall’[articolo 177 L.F.](#) ovvero della **percentuale** di cui all’[articolo 182 bis, comma 1, L.F.](#);
- quando la proposta di **soddisfacimento dei crediti** della predetta amministrazione

appare, anche sulla base delle risultanze della **relazione del professionista**, più conveniente rispetto **all'alternativa liquidatoria**.

La recente modifica legislativa ha fatto sorgere **differenti interpretazioni dottrinali** in merito alla possibilità ed ai limiti concessi al Tribunale di **omologare la transazione fiscale** e contributiva **“anche in mancanza di voto”** (nel **concordato preventivo**), ovvero **“anche in mancanza di adesione”** (nell'**accordo di ristrutturazione dei debiti**) da parte dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali alla **proposta di transazione** loro formulata.

In particolare, si fronteggiano **tre distinte posizioni** che hanno trovato seguito anche in seno alla giurisprudenza, in merito alla valutazione del perimetro del **potere attribuito al Tribunale**: secondo una **prima tesi più restrittiva**, il Tribunale disporrebbe del potere-dovere di intervenire in via sostitutiva solo allorquando **non sussista alcuna espressione di voto o di adesione**; un **secondo indirizzo, estensivo**, considera anche il **voto negativo o il rigetto** dell'adesione da parte dell'erario quale presupposto della omologazione, da parte del Tribunale, della proposta del concordato o dell'accordo; infine, secondo una **terza ipotesi ricostruttiva intermedia**, il potere sostitutivo di **omologa del Tribunale** ricorrerebbe sia in caso di **mancata pronuncia sia in caso di rigetto** della proposta **nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione** dei debiti, ma non anche nell'ambito del concordato.

La recente giurisprudenza di merito, lungi dal considerare la norma modificativa in commento un'ipotesi di norma eccezionale dettata dall'**emergenza Covid 19**, bensì una **previsione ordinaria** finalizzata a disciplinare durevolmente ed in termini significativamente diversi il **trattamento dei debiti tributari** e contributivi del previgente regime dei **concordati preventivi** e degli **accordi di ristrutturazione**, ha comunque inteso dare risalto al **raccordo all'emergenza pandemica** riconosciuto dall'incipit **dell'articolo 3, comma 1 bis, D.L. 125/2020** previsto **“in considerazione della situazione di crisi economica per le imprese”**.

Sotto tale profilo, la giurisprudenza ha dato atto che **l'attuale contesto economico**, fortemente condizionato in negativo dalla crisi dovuta al **diffondersi della pandemia**, rende opportuno il ricorso ad istituti volti alla **definizione concordata della crisi** di impresa ivi compresa una quanto più celere **chiusura delle procedure fallimentari** mediante lo strumento del concordato anche al fine di immettere in circolo immediatamente le **risorse finanziarie recuperabili** dalle **procedure concorsuali** ed evitare un grave pregiudizio per i creditori.

In tale ottica, degne di nota appaiono le posizioni assunte dal **Tribunale di La Spezia** e dal **Tribunale di Teramo** tese ad adottare un **provvedimento in contrasto** con l'**espresso voto negativo** dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare il **Tribunale di La Spezia**, con la **sentenza del 14 gennaio 2021**, ha omologato l'accordo, pur con il **dissenso dell'Agenzia delle entrate**, sulla base della considerazione che il credito erariale avrebbe ricevuto **maggiore soddisfazione dall'esecuzione** dell'accordo di **composizione della crisi** rispetto all'ipotetica alternativa rappresentata dalla **procedura di**

liquidazione del patrimonio.

Sebbene assunta nell'ambito del **diverso istituto** della composizione della crisi ex **L. 3/2012** l'attuale corrispondenza dell'[articolo 12, comma 3-quater, L. 3/2012](#) con i novellati [articolo 180, comma quarto, L.F.](#) in materia di concordato preventivo e **articolo 182-bis, comma quarto, L.F.**, in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti, favorisce **un'armonizzazione del nuovo istituto** della transazione fiscale.

Anche il **Tribunale di Teramo** con la **sentenza del 19 aprile 2021**, nell'ambito di una **procedura di concordato**, ha optato per l'approvazione della proposta **nonostante il voto contrario dell'Amministrazione** finanziaria, trattandosi di voto determinante per il raggiungimento delle maggioranze di legge e tenuto conto della **preferibilita? della proposta** per la stessa amministrazione, **rispetto** al soddisfacimento offerto dalla **soluzione liquidatoria**.